

SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE

Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G

Documento di consultazione 100/2019/R/EEL del 19 marzo 2019

Osservazioni di Elettricità Futura

24 aprile 2019

Osservazioni di carattere generale

Il sistema energetico sta vivendo, e continuerà a vivere nei prossimi anni, una fase di profondo cambiamento, dovuto a fattori quali la diffusione delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita, dello storage e più in generale dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, che porteranno il cliente (eventualmente *prosumer*) ad essere al centro di un sistema, e di un mercato, interconnesso e digitalizzato.

Per permettere che tale transizione prosegua e dispieghi i propri benefici lungo i diversi elementi della catena del valore, Elettricità Futura ritiene il roll out degli Smart Meter 2G (SM2G) elemento essenziale, anche in ottica di completa apertura dei mercati, che ci colloca saldamente tra i Paesi europei più all'avanguardia in questo ambito. La disponibilità tempestiva di dati di misura (di consumo e/o di produzione nel caso dei *prosumer*) con elevata granularità costituisce infatti un elemento tecnologico abilitante per l'evoluzione del mercato dell'energia elettrica, come nel caso della demand side response, delle comunità energetiche rinnovabili, dei *prosumer*, degli accumuli e del Vehicle2Grid.

Elettricità Futura pertanto condivide pienamente l'impegno portato avanti dall'Autorità con il presente documento, con cui vengono illustrati gli orientamenti relativamente all'aggiornamento delle disposizioni in materia di messa in servizio di SM2G di energia elettrica in bassa tensione. In particolare, si accoglie positivamente l'intento dell'Autorità di ridurre il rischio di un Paese a due velocità, che causerebbe l'esclusione di una parte di consumatori dai benefici apportati dalle funzionalità implementate e garantite dai contatori 2G, grazie alle quali il mercato libero potrà evolvere ulteriormente sia dal punto di vista dei servizi che della qualità stessa.

Di seguito si riportano alcune osservazioni di carattere più puntuale.

Risposte agli spunti di consultazione

S1. Osservazioni sull'opportunità di estendere anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione "post-MID" la facoltà di deroga in tema di scadenza della verificazione periodica che è attualmente prevista dal decreto ministeriale 93 del 2017.

S2. Si concorda con l'orientamento di fissare che l'avvio della fase massiva debba avvenire al più tardi dal 2022 per le imprese con più di 100.000 clienti? Se no, perché?

S3. Si concorda con l'orientamento di prevedere il 31 dicembre 2026 come data ultima per la messa in servizio di un sistema di smart metering 2G delle imprese con meno di 100.000 clienti, ferma restando la facoltà per le imprese di anticipare rispetto a tale disposizione? Se no, perché?

S1. Si condivide pienamente l'impegno dell'Autorità in merito all'intenzione di richiedere l'estensione anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione "post-MID" della facoltà di deroga in tema di scadenza della verificazione periodica, come previsto all'art. 18 del decreto 21 aprile 2017, n. 93. Ciò permetterebbe infatti di evitare azioni di verifica puntuali che, a breve distanza temporale dalla data di sostituzione dei misuratori, comporterebbero problemi di pianificazione delle attività, aggravi operativi e incrementi dei costi per distributori e clienti finali,.

S2. - S3. Si condividono in generale gli orientamenti dell'Autorità e si propone di uniformare per tutte le imprese distributrici, a prescindere dal numero di clienti serviti, il termine fissato per la fase massiva dei PMS2 alla data del 31 dicembre 2026.

Con riferimento alle tempistiche necessarie per completare i PMS2 entro suddetto termine, talune imprese, in funzione degli anni di installazione dei propri contatori 1G, potrebbero decidere di anticipare l'inizio del PMS2 rispetto al relativo PCO2. In questi casi, però, le imprese che volessero iniziare in anticipo il proprio Piano (per rientrare nelle tempistiche previste) si troverebbero ad affrontare iniziali esposizioni finanziarie significative, perché il riconoscimento effettivo inizierebbe invece successivamente, cioè dall'anno 1 del PCO2. Si propone quindi che venga formalmente allineato il periodo di avvio del PCO2 con il primo anno di avvio del PMS2.

S4. Si concorda con l'orientamento di prevedere una soglia unica e semplificata di ammissione al percorso abbreviato per tutte le imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 2.000.000? Se no, perché?

S5. Osservazioni sul range di valori indicato per la condizione di spesa massima di capitale ai fini dell'accesso al "fast-track".

S6. Osservazioni sulla proposta di trattamento ad hoc per imprese che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali.

S4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità.

S5. La corretta soglia per l'ammissione al percorso abbreviato potrebbe risultare più spostata verso il valore di 130 euro / misuratore. Questo poiché l'impatto di alcuni costi varia in base alla dimensione dell'impresa, come ad esempio i costi legati ai servizi di data management in *cloud* o ai sistemi informativi, e ovviamente per le realtà più piccole l'impatto di tali costi è maggiore. Per questo motivo si consiglia anche di considerare la possibilità di valutare singolarmente le casistiche qualora si presentino fattispecie particolari.

S6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità ma si segnala che esistono anche altre circostanze, ad esempio con riferimento a contesti urbani particolari (vincoli architettonici, conformazioni territoriali singolari, ecc.), per cui andrebbero previste dei trattamenti ad hoc come quelli proposti da ARERA.

S7. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di ridurre il gap temporale tra l'installazione di sistemi di

smart metering 2G tra le rimanenti imprese distributrici ed e-distribuzione? Se no, perché?

S8. Si concorda con l'orientamento di introdurre una nuova modalità di calcolo del PCO2 per le nove imprese distributrici che devono ancora avviare il PMS2? Se no, perché?

S9. Si ritiene preferibile modulare l'effetto di anticipo in relazione alla spesa prevista, in modo da premiare le imprese più efficienti?

S7. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità, finalizzati correttamente ad evitare il rischio di Paese a due velocità.

S8. L'Autorità ha correttamente individuato come un disincentivo all'investimento il differimento temporale del riconoscimento dei costi rispetto agli anni in cui viene effettuata la spesa, per cui si condividono gli orientamenti riguardo all'aggiornamento delle modalità di calcolo del PCO2, ma si sottolinea che tale fenomeno di differimento temporale si realizza già nel caso dell'impresa di distribuzione che ha già avviato il piano di messa in servizio degli SM2G. Si propone pertanto che l'aggiornamento del PCO2 sia applicato a tutte le imprese distributrici, non solo a quelle imprese che non hanno ancora iniziato il PMS2, al fine di evitare una regolazione asimmetrica che potrebbe risultare discriminatoria nei confronti dell'impresa distributrice che ha già avviato il piano di messa in servizio degli SM2G. Peraltro, il presente documento si inserisce tra i provvedimenti previsti dalla delibera 646/2016/R/eel, che si applica a tutte le imprese di distribuzione.

S9. Si condividono in generale gli orientamenti dell'Autorità con riferimento alle premialità per le imprese più efficienti ma, in concreto, dovrà essere posta attenzione a tutti i casi in cui esistono determinati vincoli, principalmente normativi, su cui l'impresa non può agire e che impongono delle rigidità nello sviluppo del PMS2 che possono dunque limitare l'efficienza dell'impresa distributrice.

S10. Si concorda con l'orientamento di introdurre decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dei livelli attesi di performance del sistema di smart metering 2G? Se no, perché?

S11. Osservazioni sulle quantificazioni indicate e sulle modalità applicative delle decurtazioni tariffarie.

S12. Si concorda con l'orientamento di aggiornare le decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dell'avanzamento del PMS2? Se no, perché?

S10. - S 11- S12. In generale, si ritiene corretto, prevedere meccanismi finalizzati a garantire adeguate performance prestazionali degli SM2G, poiché le funzionalità di tali misuratori, come detto nelle considerazioni generali, saranno sicuramente necessarie per l'evoluzione del mercato libero fondata sulla centralità del consumatore. A questo riguardo, potrebbe essere utile l'organizzazione di un momento di confronto tra l'Autorità e gli operatori – come già avvenuto in passato - per fare il punto sullo stato di avanzamento dei processi associati ai nuovi misuratori.

Si sottolinea però che le decurtazioni tariffarie dovrebbero comunque rispettare un principio di proporzionalità che tenga conto dell'effettivo problema/danno generato al sistema e al cliente interessato, ad esempio modulando le penalità in base alla durata e/o all'entità dello scostamento rispetto al livello di performance prestabilito. Si evidenzia inoltre che talvolta le under-performance potrebbero essere causate da fattori esogeni

sul quale l'impresa non ha leve per agire, quali ad esempio problematiche legate agli operatori TLC, fasi di manutenzione dei sistemi informativi o altre cause di forza maggiore.

Tra l'altro, sul tema della misura si ricorda che già oggi insistono altri meccanismi di penalità (tra cui il più consistente è rappresentato dall'indennizzo di 10 euro previsto dal TIF in caso di comunicazione, con contatori teleletti, di dati stimati per due mesi consecutivi).

Con riferimento alle quantificazioni, si ritiene più che sufficiente dimensionare il livello delle penalità al valore di 0,2% della spesa di capitale annua riconosciuta per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento del livello obiettivo.

S13. Si hanno osservazioni sugli orientamenti presentati in questo capitolo?

S13. In linea con l'approccio proposto alla risposta S8 di applicare a tutte le imprese di distribuzione i provvedimenti della delibera che farà seguito al presente DCO, si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare a tutte le imprese distributrici la condizione specifica relativamente alle tempistiche di messa a regime (criterio C-1.01) in sede di approvazione del PMS2 di e-distribuzione. Si condivide inoltre la proposta di semplificazione espressa al paragrafo 6.7 e si auspica che tale semplificazione per le imprese che decideranno di adottare la soluzione scelta dal distributore principale, non sfavorisca l'adozione di altre tecnologie che potrebbero invece rivelarsi ugualmente interessanti e funzionali.